

Modelli Iva 2023: introdotto il nuovo quadro CS

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 11378 pubblicato il 13 gennaio, sono stati approvati i **modelli Iva 2023** e **IVva Base 2023**, riferiti al periodo d'imposta 2022, con le relative istruzioni.

Come già rilevato per la bozza, la struttura dei quadri della dichiarazione IVA resta sostanzialmente immutata, rispetto al precedente modello, salvo l'introduzione di un nuovo quadro denominato **CS**.

Il quadro consente ai soggetti passivi del **contributo straordinario contro il caro bollette** di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l'applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

A seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 1 comma 120 lett. a) della L. 197/2022, il contributo è dovuto se almeno il **75%** del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle predette attività.

La **base imponibile** del contributo è pari all'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Il contributo è stabilito nella misura del **25%** del citato incremento e si applica se lo stesso è non inferiore al 10% e superiore a 5.000 euro.

Tornando al quadro CS, il **rigo CS1** deve essere compilato da coloro che:

- risultano tenuti a effettuare i versamenti relativi al contributo (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022) o al versamento dell'importo residuo entro il 31 marzo 2023;
- oppure intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

Il rigo si compila indicando:

- nella colonna 3, l'**ammontare** del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020-30 aprile 2021;
- nella colonna 4, l'importo del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dal citato art. 1 comma 120 della L. 197/2022, qualora tale ammontare sia diverso da quello di colonna 3;
- nella colonna 5, i versamenti effettuati in **eccesso** rispetto al contributo dovuto;
- nella colonna 6, l'ammontare che si intende chiedere a **rimborso** dei versamenti in eccesso;
- nella colonna 7, l'importo che si vuole utilizzare in **compensazione** nel modello F24, a decorrere dal 31 marzo 2023 (l'ammontare non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto riportato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3);
- nella colonna 8, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora diverso da chi presenta la dichiarazione (es. società incorporata nel mese di giugno 2022).

La **colonna 1** deve essere barrata in tutti i casi in cui la

base imponibile sulla quale calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati **diversi** o non direttamente desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni presentate (LIPE o quadro VP della dichiarazione IVA per l'ultimo trimestre solare). In queste ipotesi, l'importo utilizzato come base imponibile per il calcolo del contributo deve essere riportato in colonna 2.

I righe **da CS2 a CS10** sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, partecipano a un Gruppo IVA. In questo caso, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante dello stesso in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nell'anno 2023.

Ampliato il rigo V035 e confermato il VA16

Con riguardo ai soggetti che esercitano l'**attività enoturistica** di cui all'art. 1 commi da 502 a 505 della L. 205/2017, nel rigo V035 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Nel modello IVA 2023 è ancora presente, fra l'altro, il **rigo VA16** riservato ai soggetti che non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. In questo rigo occorre riportare:

- nella casella 1, il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" posta nell'appendice della dichiarazione;
- nel campo 2, l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella di cui sopra.

I soggetti passivi che, durante il 2022, hanno **sospeso i versamenti** in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per esporre gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno beneficiato.

(MF/ms)